Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 17 gennaio 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2340. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1486.

Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, limitatamente al periodo dal 1° gen-

naio 1963 al 30 giugno 1965, un assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese.

L'assegno annuo di cui al comma precedente è, rispettivamente, di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, nei riguardi dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, ed è, rispettivamente, di lire 72.800 e di lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

Art. 2.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno nei relativi importi contemplati all'articolo precedente è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1965.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1965 e 1° aprile 1965, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 17 marzo 1965 (registro n. 9 Finanze, foglio n. 84) e il 20 maggio 1965 (registro n. 18 Finanze, foglio n. 272);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 settembre 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	3 ottobre 1965	2 aprile 1966
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	20 ottobre 1965	19 aprile 1966
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	3 ottobre 1965	2 aprile 1966
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 31 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	1° novembre 1965	30 aprile 1966
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	29 ottobre 1965	28 aprile 1966
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	29 ottobre 1965	28 aprile 1966

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	29 ottobre 1965	28 aprile 1966
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	4 ottobre 1965	3 aprile 1966
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per la estrazione del metallo pregiato contenuto, sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	4 ottobre 1965	3 aprile 1966
10. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	29 ottobre 1965	28 aprile 1966
11. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	7 ottobre 1965	6 aprile 1966
12. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	29 ottobre 1965	28 aprile 1966
13. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 mt. per ½ chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	21 ottobre 1965	20 aprile 1966
14. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di tipo vario, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 31 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	1° novembre 1965	30 aprile 1966
15. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	11 ottobre 1965	10 aprile 1966
16. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 30 gennaio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 29 aprile 1965)	30 ottobre 1965	29 aprile 1966
17. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	26 ottobre 1965	25 aprile 1966
18. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	11 ottobre 1965	10 aprile 1966
19. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati o stoppe) e/o manufatti filati, spaghi, cordami, tessuti) con validità fino al 25 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	26 ottobre 1965	25 aprile 1966
20. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	25 ottobre 1965	24 aprile 1966

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza dalla proroga accordata	Data di scadenza della concessione
21. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	29 ottobre 1965	28 aprile 1966
22. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	26 ottobre 1965	25 aprile 1966
23. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 31 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	1° novembre 1965	30 aprile 1966
24. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	6 ottobre 1965	5 aprile 1966
25. Paprika, pimenti, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	20 ottobre 1965	19 aprile 1966
26. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	7 ottobre 1965	6 aprile 1966
27. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana (con validità fino al 25 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	26 ottobre 1965	25 aprile 1966
28. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	9 ottobre 1965	8 aprile 1966
29. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio, o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	4 ottobre 1965	3 aprile 1966
30. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	14 ottobre 1965	13 aprile 1966
31. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	26 ottobre 1965	25 aprile 1966
32. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	3 ottobre 1965	2 aprile 1966
33. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 ottobre 1965)	Decreto ministeriale 1° aprile 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965)	6 ottobre 1965	5 aprile 1966

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965
Registro n. 45 *Finanze, foglio n.* 211. — BAJOCCHI

(380)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Arzignano (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 aprile 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il colle del Castello ed aree verdi adiacenti, site nel territorio comunale di Arzignano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Arzignano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il colle del Castello, con la Rocca che presenta uno degli aspetti più interessanti e caratteristici di Arzignano, e le aree verdi, costituisce un armonico quadro naturale e panoramico di caratteristico valore estetico e tradizionale, in cui è spontanea la concordanza e la fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona del colle del Castello e aree verdi adiacenti, sita nel territorio del comune di Arzignano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada comunale dei Frati, Sezione *B*, foglio n. 1, mappali numeri 88, 247, 796 e 250, via della Madonnetta Mora fino all'incrocio con via Calavena Alta; via Calavena Alta fino all'incrocio con la strada dei Cottimi; strada dei Cottimi per circa 130 metri, linea ideale collegante la strada dei Cottimi con il confine a levante del mappale n. 46, mappale n. 41; strada Calpeda fino al bivio con la strada dei Frighetti, Sezione *D*, foglio n. 6, mappali numeri 323, 322, 378, 313, 338, 339, 337, 336, 393, 342, 343 e 460; tratto strada comunale del Castello; via Santa Maria fino alla strada comunale dei Frati.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Arzignano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Estratto del verbale della seduta del 30 *aprile* 1964

Alle ore 15,30, presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza, viene aperta la discussione del seguente ordine del giorno:

1) ARZIGNANO: Colle del Castello ed aree verdi della località. Proposta di vincolo paesaggistico.

(*Omissis*).

Il presidente espone l'urgenza di disciplinare l'attività edilizia lungo i fianchi della collina, poichè la Rocca che la domina costituisce uno dei aspetti più interessanti e caratteristici di Arzignano.

La Commissione pertanto, in base a quanto constatato sul posto in occasione del suo recente sopralluogo del 23 aprile, ritiene che il colle del Castello costituisca un armonico complesso di particolare interesse panoramico e di caratteristico valore estetico e tradizionale, in cui è spontanea la concordanza e la fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Giusti i punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e i punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, viene stabilito all'unanimità di proporre l'apposizione del vincolo sull'area compresa entro i seguenti limiti, partendo da sud:

Strada comunale dei Frati, Sezione *B* foglio I, mappali nn. 88, 247, 796, 250, via della Madonnetta Mora fino all'incrocio con via Calavena Alta, via Calavena Alta fino all'incrocio con la strada dei Cottimi, strada dei Cottimi per circa 130 metri, linea ideale collegante la strada dei Cottimi con il confine a levante del mappale n. 46, mappale n. 41, strada Calpeda fino al bivio con la strada dei Frighetti, Sezione *D*, foglio 6, mappali numeri 323, 322, 378, 313, 338, 339, 337, 336, 393, 342, 343 e 460, tratto strada comunale del Castello, via Santa Maria fino alla strada comunale dei Frati.

(*Omissis*).

Alle ore 18 la seduta viene sciolta.

Fatto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. Renato CEVESE

Il segretario: dott. NOGARA

(246)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'officina farmaceutica della ditta « Farmacoterapica Ampelotecnica » S.p.A., con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 347 in data 4 ottobre 1955, con il quale la ditta « Farmacoterapica Ampelotecnica » S.p.A. fu autorizzata ad attivare in Genova-Sestri, via A. Manno n. 4-2, una officina farmaceutica per la pro-

duzione a scopo di vendita di specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni di sciroppi e polveri;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata l'8 giugno 1962, in occasione della quale furono constatate, tra l'altro, presso l'officina predetta l'esistenza di uno stato di disordine, l'insufficienza dell'attrezzatura tecnica di produzione, la mancanza del laboratorio di controllo e la mancanza del direttore tecnico;

Vista la nota n. 7086 in data 5 novembre 1962, con la quale il medico provinciale di Genova ha comunicato di aver diffidato in data 20 luglio 1962, tramite il Municipio di Genova, la ditta interessata a sospendere qualsiasi attività della propria officina farmaceutica ed a regolarizzare la posizione nel termine perentorio di giorni sessanta;

Considerato che dalla data della diffida a tutt'oggi la ditta non ha provveduto a mettere in regola la propria officina e che da accertamenti effettuati nel gennaio 1965 i locali di via A. Manno n. 4-2 sono risultati adibiti ad uso di civile abitazione;

Ritenuto che sono venute a mancare le condizioni in base alle quali l'officina fu autorizzata alla produzione di specialità medicinali e che, pertanto, ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dall'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta « Farmacoterapica Ampelotecnica » S.p.A., con sede in Genova, via A. Manno, n. 4-2. concessa con decreto A.C.I.S. n. 347 del 4 ottobre 1955.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione all'interessato e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(93)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 2 ottobre 1964, n. 15583-5159-60, con la quale l'Amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto della strada n. 101 « Rho-Lainate-Saronno », ricadente nel centro urbano di Rho, compreso tra l'attuale caposaldo d'origine della strada stessa, all'incrocio di via Lainate e via Stelvio e la cabina SNAM posta sul lato sinistro della strada, della lunghezza di km. 0+580;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 6 aprile 1965, n. 584;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto della strada n. 101 « Rho-Lainate-Saronno » ricadente nel centro urbano di Rho, della lunghezza di km. 0+580, compreso tra l'attuale caposaldo d'origine della strada stessa, all'incrocio di via Lainate e via Stelvio e la cabina SNAM, posta sul lato sinistro della strada, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Rho (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(283)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1966.

Costituzione delle deputazioni delle Borse valori per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Decreta:

Le Deputazioni delle Borse valori sono così costituite per l'anno 1966:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Alianiello dott. Attilio, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Stiassi rag. Rino, Benini dott. rag. Vincenzo e Magni rag. Arminio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Vio Pietro e Masi prof. Vincenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Silvuni dott. Sergio, Berti rag. Renzo, Redi dottor Umberto e Bompani dott. Alberto, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Parisi Presicce dott. Alberto e Bianchini dott. Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;

Nuti rag. Roberto, Alvisi rag. Ermete, Ladisa dottor Leonardo, De Marchi dott. Francesco e Redaelli Spreafico dott. Enrico, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Ceffa dott. Albino, Rossi dott. Fabio e Picco dottor Lorenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Martinelli Giuseppe, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Alessi Giuseppe, Barbaja dott. Carlo, Pivato prof. Giorgio e Tremolada dott. ing. Gian Maria, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Bisogni rag. Mario, per l'Istituto di emissione;

Riboni dott. Carlo, Belloni Santino e Cicogna ingegner Cesare, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Nucci dott. Egisto, Lapreta dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo e Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Magli dott. Luigi, Alessandrini dott. Alessandro e Frezza avv. Ignazio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Cav. del lavoro Verdesi Bruno, Ballarini dott. Franco, Garofoli dott. Corrado, Chiaron Casoni dott. Giorgio e Rossi dott. Vinicio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Ceribelli ing. Francesco, per l'Istituto di emissione;

D'Agostino dott. Salvatore, Campos Venuti dottor Ruggero e Macchiarella dott. Pietro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Laratta dott. Fabio, Del Vecchio rag. Achille, Jona prof. Luciano e Milella dott. Liborio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Momigliano rag. Arturo, Bonelli dott. Ferruccio e Venesio dott. Vittorio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Falco dott. Aurelio, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la Stanza di compensazione;

Zaffiropulo rag. Dario, Bak rag. Carlo, Longo dottor Franco e Simonelli dott. Metello, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Gentile dott. Marcello, Leonesi Carlo e Visin ragionier Bruno, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Landi dott. Giovanni, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Giacomelli dott. Francesco e Russo dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Marconato rag. Filino, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Cusano, Console generale aggiunto di Argentina a Genova.

(150)

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto de Salvo Coimbra, Console aggiunto del Brasile a Milano.

(152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1966, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51..

(140)

Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Pergine Valsugana (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.509.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1966, il comune di Orsomarso (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.409.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(142)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Crespina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.971.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(174)

Autorizzazione al comune di Tramonti di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Tramonti di Sotto (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.544.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo tesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(175)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Custonaci (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.936.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1966, il comune di Ittiri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del' mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(141)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Solarussa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.742.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Seneghe (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.345.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(205)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Gesico (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(206)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Ortueri (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.204.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(210)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Senis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(211)

Autorizzazione al comune di Portoscuso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Portoscuso (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(212)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Tula (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(227)

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Valdastico (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.818.091, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(78)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Cesa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.121.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(166)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Cittareale (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(167)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Subbiano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(168)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Montebuono (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(169)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Concerviano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(170)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(171)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Ponzano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.303.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(172)

Autorizzazione al comune di Jolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Jolanda di Savoia (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.406.062, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(173)

Autorizzazione al comune di Zermeghedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Zermeghedo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 488.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(176)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Gonzaga (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(177)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Acquacanina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.873.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(178)

Autorizzazione al comune di Armo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Armo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.585.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(179)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Campagnatico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.062.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(180)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.707.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(181)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.220.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(182)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Sestino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.623.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(184)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.873.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(185)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Grizzana (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.557.941, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(186)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Lastra a Signa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.567.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(187)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Mercato Saraceno (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.436.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(188)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.282.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Ussita (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.031.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Barletta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 597.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Petrella Salto (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.656.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Casaprota (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.522.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Vetto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.340.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Cori (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.991.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di San Piero a Sieve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.956.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Badia Tedalda (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.767.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 ,n. 51.

(199)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Firenzuola (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.667.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della Lotteria Italia Manifestazione 1965

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1966 e dell'esito della manifestazione radio-televisiva « La Prova del Nove ».

A) Premi ai biglietti venduti, estratti, abbinati alle otto canzoni finaliste classificate nell'ordine:

1° premio L. 150.000.000 al biglietto serie I n. 62652 abbinato alla canzone *Non son degno di te;*

2° premio L. 100.000.000 al biglietto serie D n. 47653 abbinato alla canzone *Tu si 'na cosa grande;*

3° premio L. 50.000.000 al biglietto serie AT n. 50163 abbinatto alla canzone *La canzone dell'amore;*

4° premio L. 50.000.000 al biglietto serie AI n. 55652 abbinato alla canzone *Viva la pappa col pomodoro;*

5° premio L. 50.000.000 al biglietto serie BD n. 75347 abbinato alla canzone *Vecchia Roma;*

6° premio L. 50.000.000 al biglietto serie A n. 32082 abbinato alla canzone *Roma nun fa la stupida stasera;*

7° premio L. 50.000.000 al biglietto serie V n. 59928 abbinato alla canzone *Lasciati baciare col Letkiss;*

8° premio L. 50.000.000 al biglietto serie AT n. 90581 abbinato alla canzone *C'è una chiesetta.*

B) Premi di L. 12.000.000 ciascuno:

	Bigl. serie	n.		Bigl. serie	n.
1)	Bigl. serie E	n. 85411	14)	Bigl. serie AO	n. 17189
2)	» » G	» 39999	15)	» » AP	» 27200
3)	» » M	» 20609	16)	» » AQ	» 95063
4)	» » M	» 69706	17)	» » AS	» 09947
5)	» » N	» 81177	18)	» » BD	» 55618
6)	» » O	» 10980	19)	» » BD	» 84342
7)	» » V	» 13759	20)	» » BD	» 86204
8)	» » AD	» 08500	21)	» » BF	» 10997
9)	» » AD	» 14298	22)	» » BG	» 14439
10)	» » AD	» 16301	23)	» » BG	» 18340
11)	» » AE	» 56545	24)	» » BL	» 09154
12)	» » AG	» 02109	25)	» » BO	» 86430
13)	» » AI	» 38696			

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie I n. 62652 vincente il primo premio	L.	2.500.000
2) al venditore del biglietto serie D n. 47653 vincente il secondo premio	»	1.000.000
3) al venditore del biglietto serie AT n. 50163 vincente il terzo premio	»	800.000
4) al venditore del biglietto serie AI n. 55652 vincente il quarto premio	»	800.000
5) al venditore del biglietto serie BD n. 75347 vincente il quinto premio	»	800.000
6) al venditore del biglietto serie A n. 32082 vincente il sesto premio	»	800.000
7) al venditore del biglietto serie V n. 59928 vincente il settimo premio	»	800.000
8) al venditore del biglietto serie AT n. 90581 vincente l'ottavo premio	»	800.000

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti i premi di L. 12.000.000: premio di L. 200.000 ciascuno.

(381)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del bacino montano del fiume Piave

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1965, al registro n. 18, foglio n. 209, il perimetro del bacino montano del fiume Piave e i suoi affluenti è stato ampliato con l'inclusione di un tratto del fiume Soligo, compreso nel territorio dei comuni di Farra di Soligo e Pieve di Soligo.

(129)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1965, numero 20216/5628, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Losito Giovanna, nata in Andria il 18 agosto 1920, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Adria, estesa mq. 530 riportata in catasto alla particella n. 84/*o* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 366-*bis*.

(258)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di San Giovanni Rotondo e Manfredonia

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1965, n. 830/214, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Radatti Pasquale, nato in Monte Sant'Angelo il 2 febbraio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo e Manfredonia, estese mq. 34.385 riportate in catasto alla particella n. 25/*f* del foglio di mappa n. 78 del comune di San Giovanni Rotondo ed alla particella n. 3/*a* del foglio di mappa n. 7 del comune di Manfredonia e nella planimetria tratturale con i numeri 120 e 124.

(260)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manfredonia

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1965, n. 833/212, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Basta Michelangelo, nato in Manfredonia il 17 luglio 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in Manfredonia, estese mq. 2550 riportate in catasto alle particelle numeri 6 parte, 29/a e 21/*a* del foglio di mappa n. 62 del comune di Manfredonia e nella planimetria tratturale con i numeri 17, 15 e 16.

(259)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1965, n. 829/215, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Di Bari Bernardino, nato in Monte Sant'Angelo il 28 giugno 1913 e Coccia Mattia, nato in Manfredonia il 13 dicembre 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estese mq. 1860 riportate in catasto alle particelle numeri 54 parte e 56/*a* del foglio di mappa n. 117 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 96 e 97.

(261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli, osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Rendita 5 % (1935)	205.541 (nuda proprietà)	Roberti Giuseppe fu Sante, dom. a Roma *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a De-Rinaldis Angela di Giuseppe, ved. di Roberti Francesco, dom. a Roma .	39.900 —
Id.	199.340	Russo Caterina fu Giovanni, moglie di Molino Leonardo di Antonio, dom. a Napoli. *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che è vincolata per dote della titolare, giusta atto 31 agosto 1942 e domanda 29 settembre 1942 del notaio Zecchino di Napoli	20.000 —
Id.	212.973 (nuda proprietà)	Castaldi Umberto fu Vincenzo, dom. in Napoli. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Farina Emma fu Gennaro ved. Castaldi Vincenzo, dom. in Napoli	200.000 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	361.212	Fiore Flora di Giuseppe, nubile, dom. a Ceva (Cuneo) . . .	25.000 —
Id.	393.368 (nuda proprietà)	Fornas Giuseppe fu Luigi e prole nascitura di Storero Maria fu Carlo, eredi indivisi di Storero Carlo, dom. in Borgaro Torinese (Torino). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Storero Maria fu Carlo ved. di Fornas Luigi, dom. in Borgaro Torinese (Torino)	22.000 —
Rendita 5 % (1935)	196.918	Cassa scolastica della R. Scuola d'avviamento professionale di Nardò (Lecce)	28.000 —

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(249)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di San Giorgio La Molara (Benevento)

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1965 n. 1214, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1965, registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 361, il termine fissato con decreto ministeriale 16 ottobre 1963, n. 4493, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di San Giorgio la Molara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 16 ottobre 1967.

(266)

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Taranto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1965, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 365, è stata approvata la variante al Piano regolatore generale del comune di Taranto per la creazione di un centro direzionale e commerciale e tre piani particolareggiati per l'attuazione della variante suddetta.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(413)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di San Marco dei Cavoti

Con decreto provveditoriale n. 80018 in data 28 dicembre 1965, è stato approvato, con stralcio e prescrizioni, il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di San Marco dei Cavoti.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione prodotta dal sig. Zoppoli Vincenzo.

(88)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 3 agosto 1965 dal signor Vegliach Bruno, nato a Pirano (Pola) il 6 maggio 1940, residente a Trieste in Villa Carsia, 1075, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Veglia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Vegliach Bruno è ridotto nella forma italiana di Veglia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti del congiunto del predetto, indicato nella situazione della famiglia e precisamente:

Cicovin Maria, nata a Capodistria il 28 dicembre 1940, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 dicembre 1965

p. Il prefetto: PASINO

(110)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria del concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 12 luglio 1965, con il quale venne indetto il concorso a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 30 settembre 1965, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto del 3 giugno 1965:

Bandiziol Mirella . . . . punti 14,075

Art. 2.

La signorina Bandiziol Mirella è dichiarata vincitrice del concorso predetto sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1966
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 19. — CESSARI

(379)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di dirigente di Laboratorio di sierologia del Centro studi per la tubercolosi e per la malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di Laboratorio di sierologia nel ruolo dei medici del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio ed iscritti all'albo professionale, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano:

primari effettivi di laboratorio presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS; oppure

aiuti o assistenti di ruolo con funzioni di aiuto, da almeno due anni presso Istituti universitari di patologia generale, di microbiologia e immunologia con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS; oppure

aiuti di laboratorio da almeno due anni presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS, oppure

liberi docenti in patologia generale o in batteriologia o in microbiologia e immunologia con almeno due anni di servizio di ruolo prestato come aiuto o come assistente con funzioni di aiuto presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS.

Inoltre i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti altri requisiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 50 anni salvo le elevazioni previste dalle disposizioni di legge.

I dipendenti a rapporto d'impiego di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, potranno partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età;

C) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie dell'INPS.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª) in via Giulio Romano n. 46, Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Qualora il termine scada in giorno festivo, si intederà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della providenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) il possesso di uno dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2, allegando alla domanda — secondo i casi — i certificati rilasciati dalla competente autorità, comprovanti il possesso della libera docenza in patologia generale o in batteriologia o in microbiologia e immunologia, delle funzioni di primario o di aiuto nonchè delle varie anzianità di servizio richieste;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni d'indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato, ammesso a sostenere le prove d'esame, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici
Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettuerà la prova scritta, a mezzo lettera raccomandata personale, e comunque mediante pubblicazione con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno:

a) *in una prova scritta* su argomenti di patologia generale, di microbiologia e immunologia;

b) *in una prova pratica* di laboratorio, da eseguirsi alla presenza della Commissione giudicatrice, in campo di microbiologia e immunologia, con particolare riferimento alla pneumotisiologia;

c) *in una prova orale* su argomenti di microbiologia, di immunologia e di patologia generale.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove nonchè, prima delle prove stesse, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nella prova orale, avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità e non potrà superare i 100 punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio, dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) mutilato o invalido civile: dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 400 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di parti-

colare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia autenticata;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo e relativa decorrenza;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

e) certificato in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) il certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 400 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 400;

h) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 400, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà il candidato, utilmente collocato nella graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza del candidato stesso perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Qualora il vincitore sia già in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), e) *e* f) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il vincitore che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, sia in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'INPS, è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina del vincitore.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Il vincitore dovrà prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Visto, *il presidente*: CORSI

Visto, *il segretario*: SENNI

(Carta bollata da L. 400) ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46 - ROMA

. l . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . a . . . . . . il . . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . . .) (1) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di dirigente di Laboratorio di sierologia del Centro studi « C. Forlanini ».

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . . (indicare il giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt . all'albo professionale dal . . . . . .;

g) di essere in possesso del seguente requisito richiesto dal primo comma dell'art. 2 del bando per il quale allega la relativa documentazione: . . . . (libera docenza in patologia generale o in batteriologia, o in microbiologia e immunologia; funzioni di primario o di aiuto e relativa anzianità di servizio effettivo);

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . ;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . .

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5)

---

(1) Indicare se dipendente dell'INPS.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Visto, *il presidente*: CORSI

Visto, *il segretario*: SENNI

(11004)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di dirigente di Laboratorio di fisiopatologia biochimica del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di dirigente di Laboratorio di fisiopatologia biochimica nel ruolo dei medici del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio ed iscritti all'albo professionale, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano:

primari effettivi di laboratorio presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS; oppure

aiuti o assistenti di ruolo con funzioni di aiuto, da almeno due anni presso Istituti universitari di fisiologia umana o di chimica biologica o di biochimica applicata con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS; oppure

aiuti di laboratorio da almeno due anni presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS, oppure

liberi docenti in fisiologia umana o in chimica biologica o in biochimica applicata con almeno due anni di servizio di ruolo prestato come aiuto o come assistente con funzioni di aiuto presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS.

Inoltre i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti altri requisiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 50 anni salvo le elevazioni previste dalle disposizioni di legge.

I dipendenti a rapporto d'impiego di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, potranno partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età;

C) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie dell'INPS.

Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª) in via Giulio Romano n. 46, Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Qualora il termine scada in giorno festivo, si intederà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) il possesso di uno dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2, allegando alla domanda — secondo i casi — i certificati rilasciati dalla competente autorità, comprovanti il possesso della libera docenza in fisiologia umana o in chimica biologica o in biochimica applicata, delle funzioni di primario o di aiuto nonchè delle varie anzianità di servizio richieste;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni d'indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato, ammesso a sostenere le prove d'esame, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.
Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.
Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettuerà la prova scritta, a mezzo lettera raccomandata personale, e comunque mediante pubblicazione con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno:

a) *in una prova scritta* su argomenti di biochimica, con particolare riferimento alla tubercolosi e alle malattie dell'apparato respiratorio;

b) *in una prova pratica* di laboratorio, da eseguirsi alla presenza della Commissione giudicatrice, in campo di biochimica applicata alla pneumotisiologia;

c) *in una prova orale* su argomenti di biochimica applicata.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove nonchè, prima delle prove stesse, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nella prova orale, avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità e non potrà superare i 100 punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio, dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) mutilato o invalido civile: dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al

regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 400 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia autenticata;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo e relativa decorrenza;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

e) certificato in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) il certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 400 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 400;

h) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 400, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà il candidato, utilmente collocato nella graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza del candidato stesso perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Qualora il vincitore sia già in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), e) *e* f) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il vincitore che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, sia in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'INPS, è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina del vincitore.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Il vincitore dovrà prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni vigenti per la qualifica di dirigente di laboratorio del Centro studi « C. Forlanini ».

Visto, *il presidente*: CORSI

Visto, *il segretario*: SENNI

(Carta bollata da L. 400) ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46 - ROMA

. l . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . a . . . . . . il . . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . . . (1) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di dirigente di Laboratorio di fisiopatologia biochimica del Centro studi « C. Forlanini ».

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . . (indicare il giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . . ;

f) di essere iscritt . all'albo professionale dal . . . . . . ;

g) di essere in possesso del seguente requisito richiesto dal primo comma dell'art. 2 del bando per il quale allega la relativa documentazione: . . . . (libera docenza in fisiologia umana e in chimica biologica o in biochimica applicata; funzioni di primario o di aiuto e relativa anzianità di servizio effettivo);

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . ;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . .

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5)

(1) Indicare se dipendente dell'INPS.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Visto, *il presidente*: CORSI

Visto, *il segretario*: SENNI

(11605)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di dirigente di Laboratorio di anatomia patologica del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di Laboratorio di anatomia patologica nel ruolo dei medici del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio ed iscritti all'albo professionale, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano:

primari effettivi di laboratorio presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS; oppure

aiuti o assistenti di ruolo con funzioni di aiuto da almeno due anni presso Istituti universitari di anatomia e istologia patologica con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS; oppure

aiuti di laboratorio da almeno due anni presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS con anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni complessivi prestato presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS, oppure

liberi docenti in anatomia e istologia patologica con almeno due anni di servizio di ruolo prestato come aiuto o come assistente con funzioni di aiuto presso Istituti universitari o presso ospedali generali o specializzati di prima categoria o presso ospedali sanatoriali dell'INPS.

Inoltre i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti altri requisiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 50 anni salvo le elevazioni previste dalle disposizioni di legge.

I dipendenti a rapporto d'impiego di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, potranno partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età;

C) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie dell'INPS.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, *dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª) in via Giulio Romano n.* 46, *Roma, entro e non oltre il* 60° *giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Qualora il termine scada in giorno festivo, si intederà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) il possesso di uno dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2, allegando alla domanda — secondo i casi — i certificati rilasciati dalla competente autorità, comprovanti il possesso della libera docenza in anatomia e istologia patologica, delle funzioni di primario o di aiuto nonchè delle varie anzianità di servizio richieste;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni d'indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato, ammesso a sostenere le prove d'esame, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in isti-

tuti scientifici, universitari, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettuerà la prova scritta, a mezzo lettera raccomandata personale, e comunque mediante pubblicazione con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno:

a) *in una prova scritta*, su argomenti di anatomia e istologia patologica, con particolare riferimento alla tubercolosi e alle malattie dell'apparato respiratorio;

b) *in una prova pratica*, consistente in un'autopsia, da eseguirsi alla presenza della Commissione giudicatrice, con redazione del referto autoptico e della diagnosi anatomo-patologica, e in un esame di istopatologia;

c) *in una prova orale*, su argomenti di anatomia patologica, con particolare riferimento alle malattie dell'apparato respiratorio e alla tisiologia.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove nonchè, prima delle prove stesse, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nella prova orale, avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità e non potrà superare i 100 punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio, dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio

decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) mutilato o invalido civile: dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 400 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia autenticata;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo e relativa decorrenza;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

e) certificato in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) il certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 400 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 400;

h) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 400, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà il candidato, utilmente collocato nella graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza del candidato stesso perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Qualora il vincitore sia già in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), e) *e* f) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il vincitore che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, sia in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'INPS, è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina del vincitore.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Il vincitore dovrà prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni vigenti per la qualifica di dirigente di laboratorio del Centro studi « C. Forlanini ».

Visto, *il presidente*: CORSI

Visto, *il segretario*: SENNI

(Carta bollata da L. 400) ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46 - ROMA

. l . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . a . . . . . . il . . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . . .) (1) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di dirigente di laboratorio di anatomia patologica del Centro studi « C. Forlanini ».

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (2):

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . . (indicare il giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt . all'albo professionale dal . . . . . .;

g) di essere in possesso del seguente requisito richiesto dal primo comma dell'art. 2 del bando per il quale allega la

relativa documentazione: . . . . (libera docenza in anatomia e istologia patologica, funzioni di primario o di aiuto e relativa anzianità di servizio effettivo);

k) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . ;

l) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . .

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5)

---

(1) Indicare se dipendente dell'INPS.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Visto, *il presidente*: CORSI

Visto, *il segretario*: SENNI

(11006)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1965.

Le prove scritte del concorso pubblico per esame a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1965, avranno luogo in Roma, alla Casina del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, in lungotevere Thaon de Revel, alle ore 8 dei giorni 24, 25, 26 e 27 gennaio 1966.

(414)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1965.

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale del 27 aprile 1965, avranno luogo in Roma, presso la Palazzina del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, sita in lungotevere Thaon de Revel n. 3 alle ore 8 dei giorni 28, 29, 30 e 31 gennaio 1966.

(415)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rettifica della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

Nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34 del 1° dicembre 1965, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1965 con il quale è stata rettificata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

(374)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3638 in data 9 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 294 del 25 novembre 1965, con il quale veniva dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila il dott. Gaetano Ortolani;

Vista la nota n. 40742, in data 20 dicembre 1965, con la quale il sindaco del comune di L'Aquila comunica che il suddetto dottore Gaetano Ortolani, invitato ad assumere servizio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, non si è presentato nè ha fatto conoscere di accettare o meno la nomina;

Considerato che quanto sopra equivale a tacita non accettazione della nomina anzidetta da parte del dott. Gaetano Ortolani;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla nomina del 2° graduato;

Vista la graduatoria relativa al concorso in questione, approvata con decreto dello scrivente n. 3638 del 9 novembre 1965;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Marino Imperiale è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila in sostituzione del dott. Gaetano Ortolani rinunciatario al posto stesso.

Il dott. Marino Imperiale è nominato per un biennio in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di L'Aquila e dovrà prendere servizio entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina da parte del Comune interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila e del Comune interessato.

L'Aquila, addì 8 gennaio 1966

Il medico provinciale: LANCETTA

(375)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.